

MOZIONE 2



Segreteria Generale

P.G.

Data

38460

24 LUG 2014

Al Presidente del Consiglio Comunale di Pavia
Dott. Antonio Sacchi

La sottoscritta Carmela Lanave, consigliere Comunale, presenta la seguente mozione pregando un suo inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nei tempi più brevi stante la attualità e la urgenza dell'argomento.

MOZIONE

Il Comune di Pavia affida da anni il servizio di gestione calore ad ASM Pavia spa. Tale scelta ha prodotto risultati positivi: per la qualità del servizio; per la possibilità della metanizzazione degli impianti sostenuta con interventi a carico di ASM all'interno del rapporto contrattuale; per l'ottenimento di risultati economici positivi a vantaggio indiretto del Comune stesso in quanto proprietario (95%) di ASM Pavia spa. La giunta comunale, su indicazione della dirigenza, aveva ritenuto il contratto con ASM scaduto nell'aprile 2014 e la gara per l'assegnazione del servizio obbligatoria. Parere questo non condiviso da ASM che sostiene che il contratto sia vigente sino al 2018. Tesi confortate da esperti in materie giuridiche (prof. Ferrari) per il Comune e per ASM (prof Rampulla e prof Adavastro). Cui si aggiunge una prassi consolidata di applicazione, come da proroga poliennale della assegnazione in house esercitata recentemente dal Comune di Voghera nei confronti di ASM Voghera. Per cui la scelta per il Comune di Pavia diventa di natura decisamente politica. Né è consentito cercare alibi di tipo giuridico se non considerando prassi altrove effettuate e pareri di illustri giuristi, privi di ogni valore. Pertanto si tratta di decidere se consentire la prosecuzione di un servizio efficiente garantendo la tutela occupazionale, oppure se scegliere la strada perdere posti di lavoro in ASM dal momento che l'assorbimento di personale ASM da parte di altro vincitore di gara non è obbligatorio, ma da soltanto vantaggi, rinunciabili, nel punteggio di assegnazione. Dover rifondere ad ASM gli investimenti fatti per quota parte, correre il rischio di ricorsi al Tar o di richiesta danni per il mancato rispetto del contratto in scadenza nel 2018 operabile non solo da ASM Pavia spa, ma anche da uno dei suoi soci, che sono ben quaranta comuni; infine di rinunciare ad utili, eventi che si realizzerebbero anche i caso di aggiudicazione della gara da parte di EA2 che di ASM Pavia spa è una partecipata soltanto al 35% (35% ASM Voghera e 30% il socio privato ETI). Pertanto ritengo del tutto conveniente per Comune di Pavia, ASM Pavia spa, e soprattutto per la un servizio valido e sicuro, nonché la tutela dei livelli occupazionali che il servizi resti assegnato almeno sino al 2018 ad ASM Pavia spa. Tale risultato è ottenibile attraverso un annullamento della gara con provvedimento di autotutela. Allo scopo presento al Consiglio Comunale la seguente mozione:

Il consiglio comunale

Vista la richiesta di ASM Pavia SpA del 20 giugno 2013 per l'annullamento in autotutela da parte dell'Amministrazione Comunale della deliberazione n. 115 della Giunta, adottata nella seduta dell'11 giugno 2013 e del punto 3) della deliberazione della stessa Giunta del 20 dicembre 2013;

Considerato che la richiesta di annullamento degli atti suddetti da parte di ASM si basa sulla convinzione che il contratto per la gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali, sottoscritto il 20 aprile 2004, sia tuttora valido ed efficace per effetto della decisione assunta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 4 maggio 2007, che ne ha prorogato la scadenza al termine della stagione 2017-2018 a fronte di interventi per la trasformazione a metano degli impianti;

Tenuto conto che ASM Pavia ha adempiuto pienamente a tutti gli obblighi previsti dalla richiamata deliberazione n. 105, pur non essendo stata la proroga formalizzata in contratto;

Rilevato al riguardo che sussiste tutta una giurisprudenza di carattere comunitario che sostiene che nel caso di affidamento ad una società interamente partecipata da soggetti pubblici e dagli stessi sottoposta a controllo analogo, come nel caso, il contratto non sia necessario anche se vi è giurisprudenza contabile e amministrativa che afferma il contrario.

Considerato che la scelta politica operata con le richiamate deliberazioni n. 115 e n. 280 del 2013 della Giunta, oltre che essere in contrasto con la precedente deliberazione n. 105 del 2007 e con il conseguente contratto, puntualmente adempiuto da ASM, danneggia gravemente gli interessi dell'azienda e indirettamente gli stessi interessi del Comune, che è proprietario al 95,73% della Società;

Ritenuto che tale scelta debba essere riesaminata in quanto, se è vero che il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento è considerato servizio strumentale e come tale può essere affidato in house solo a società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle Amministrazioni pubbliche regionali e locali che non svolgano servizi pubblici, è altrettanto vero che nel caso specifico non si tratta di un nuovo affidamento, bensì della naturale conclusione di un contratto in corso, valido ed efficace, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'art. 34, comma 27, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221;

Considerato inoltre che ASM Pavia SpA ha chiesto da tempo all'Amministrazione Comunale precise linee di indirizzo anche in relazione alla creazione di una nuova società, mediante scorporo di rami d'azienda, per la gestione dei servizi strumentali in house, così come previsto dalla vigente normativa e che tali richieste non hanno sinora trovato riscontro da parte del Comune;

Tenuto conto in ogni caso che il venir meno anzitempo di una serie di affidamenti ad ASM avrebbe gravissime ripercussioni sul futuro dell'azienda con danni inevitabili nei confronti dello stesso Comune di Pavia che, giova ricordarlo, detiene il 95,73% del capitale sociale;

Ritenuto pertanto di considerare il contratto 20 aprile 2004 tutt'ora valido ed efficace per effetto di quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 105/2007 e per gli interventi posti in essere da ASM Pavia per la trasformazione a metano degli impianti e che la sottoscrizione di un contratto di servizio in data 9 luglio 2013 con la fissazione della durata contrattuale al settembre 2013, poi prorogata al 2014, è volta palesemente solo a definire il contenuto economico del contratto iniziale;

Tenuto conto al riguardo che, pur esistendo una copiosa corrispondenza tra Comune ed ASM che parrebbe attestare una sorta di acquiescenza, anche se non esplicita, alla scadenza contrattuale del 2014, tuttavia l'Azienda ha ripetutamente sostenuto, da ultimo con lettera del 17 marzo 2014, che la scadenza naturale del contratto è fissata al 2018;

Considerato infatti che il Comune avrebbe potuto comunque operare tale scelta provvedendo alla risoluzione del contratto solo nel caso di dimostrata assoluta e pregnante maggior convenienza di una diversa opzione gestionale che tenga conto non solo dei contenuti economici dell'approvvigionamento della risorsa energetica, ma anche delle consistenti attività oggi assicurate da ASM Pavia;

Rilevato al contrario che la scelta operata di ricorrere a terzi attraverso procedure di evidenza pubblica a rilevanza comunitaria non è sostenuta da alcuna motivazione economica e funzionale;

Considerato in conclusione che le richiamate deliberazioni n. 115 e 280 del 2013 si fondano sull'errato presupposto che il contratto per la gestione degli impianti di riscaldamento sia giunto a termine nella stagione 2011-2012 e comunque sono palesemente viziati per eccesso di potere per carenza assoluta

di motivazione, laddove si dispone che i servizi di gestione calore e di cura del verde pubblico siano da affidare a seguito di gara ad evidenza pubblica, senza esplicitare le ragioni economiche funzionali di tale scelta, in vero sorprendente, tenuto conto che il Comune di Pavia è titolare del 95.73% delle interessenze della sua controllata;

Considerato infine che ASM si è dichiarata disponibile a rivedere le condizioni economiche del contratto con particolare attenzione al versante degli investimenti finalizzati alla riqualificazione delle centrali termiche vetuste ed alla messa a norma degli impianti;

tutto ciò premesso e considerato;

delibera di dare mandato alla Giunta Municipale

- 1) *Di annullare in sede di autotutela, per eccesso di potere, la deliberazione n. 115 dell'11 giugno 2013 ed il punto 3 della successiva deliberazione n. 280/2013 della stessa Giunta;*
- 2) *Di dare mandato al Settore LL.PP. di procedere al conseguente annullamento degli atti di esecuzione della richiamata deliberazione n. 280/2013 e di avviare i contatti con la Direzione di ASM per un riesame delle condizioni economiche del contratto in corso per la gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali, la cui scadenza si intende, con il presente atto, confermata alla stagione 2017-2018, in attuazione della deliberazione n. 105 del 4 maggio 2007;*
- 3) *Di dichiarare, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. N.267/2000 per l'urgenza di provvedere in merito."*

Si allegano come parte integrante della presente mozione i pareri legali espressi dai professori Adavastro, Rampulla Ferrari e l'ordine del giorno presentato dal consigliere Davide Ottini nell'ultima seduta della scorsa legislatura.

Pavia 22 luglio 2014

Carmela Lanave – consigliere comunale Forza Italia



2

MOZIONE – art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: postazioni con salvagente di salvataggio sulle vie affacciate al tratto urbano del fiume Ticino e in corrispondenza dei ponti.



COMUNE DI PAVIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in tutte le città attraversate da grandi fiumi possono verificarsi incidenti ed atti volontari che si concludono con l'annegamento di persone, solo in fortuiti casi scongiurato dall'intervento di volontari o forze di salvataggio;

Considerato che negli ultimi anni nel periodo estivo stanno aumentando gli annegamenti di persone nel tratto urbano del fiume Ticino;

Ritenuto che per garantire maggiori opportunità di intervento anche da terra e da parte di personale non specializzato in operazioni di salvataggio sarebbe utile disporre di salvagente facilmente accessibili e posizionati sulle vie affacciate al tratto urbano del fiume Ticino nonché in corrispondenza dei ponti, da gettare prontamente in acqua come risposta immediata ad una situazione di emergenza;

Dato atto che la tutela e riqualificazione del fiume Ticino anche con valenza sociale e ricreativa, peraltro già diffusa tra i cittadini e i turisti che, specialmente nei mesi primaverili ed estivi popolano le rive per molteplici attività come la pesca, i bagni di sole, le passeggiate ecc. dovrebbero essere una priorità per una città come Pavia;

Visto che, soprattutto all'estero, sono presenti lungo il tratto urbano dei fiumi e/o in prossimità dei ponti postazioni dotate di salvagente;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

a promuovere la collocazione di postazioni dotate di salvagente nei tratti urbani del fiume Ticino e in prossimità dei ponti cittadini, riconoscendo il contributo che questi strumenti possono garantire nel caso si renda necessario un immediato intervento per scongiurare l'annegamento, anche a tutela di coloro che mettono a rischio la propria incolumità personale nel tentativo di prestare aiuto.

Pavia, 23 luglio 2014

Francesco Brendolise*
Consigliere Comunale



Segreteria Generale

P.G.

Data

38470

24 LUG 2014

MOZIONE³

ai sensi dell'art. 21 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Pavia"

Oggetto: trascrizione di matrimonio contratto all'estero tra due persone del medesimo sesso.

Preso atto

- _dell'art. 18 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 che vieta la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero in quanto contrario all'ordine pubblico;
- _della sentenza della Corte Costituzionale n.138 del 2010 in cui si afferma che <<all'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso (...) spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone, nei tempi nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con connessi diritti e doveri>>.
- _della sentenza Schalk e Kopf c. Austria (24 giugno 2010) con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto le relazioni omosessuali come piene titolari di un diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione e ha riconosciuto che il diritto di sposarsi non è necessariamente limitato a coppie di sesso diverso così come recita anche l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- _dell'ordinanza del febbraio 2012 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che lo straniero che abbia contratto un matrimonio fuori dall'Italia con un cittadino straniero dello stesso sesso deve essere qualificato quale "familiare", ai fini del diritto al soggiorno in Italia;
- _della sentenza del marzo 2012 con la quale la Corte di Cassazione (4184/2012) ha chiarito definitivamente che la differenza di sesso non è un connotato essenziale del matrimonio,

Considerato che

- _il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3 aprile 2014 ha ordinato al Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, poiché non è contrario all'ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né nelle norme del diritto internazionale privato né nella legislazione interna, un riferimento alle diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio;
- _l'ordinanza del Tribunale di Grosseto dispone che la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non viola l'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto l'atto trascritto non è contrario all'ordine pubblico,

Dato che

- _l'ordinanza del Tribunale di Grosseto apre scenari importanti e offre nuove opportunità fino ad ora impensabili a causa delle precedenti sentenze che avevano sempre rigettato istanze analoghe;
- _il Sindaco di Grosseto ha annunciato che si adeguerà all'ordinanza procedendo alla trascrizione dell'atto, e intenzioni analoghe sono state espresse dalle amministrazioni di Napoli e Fano

IL GRUPPO CONSILIARE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI PAVIA

- _invita il Sindaco a chiedere al Ministero dell'Interno quale strumento debba adottare il Comune di Pavia in caso richiesta di trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso giunga presso i suoi uffici.



- _auspica, in ragione dei principi sanciti dalla decisione del Tribunale di Grosseto, che il Sindaco, o un suo delegato, nella qualità di Ufficiale di Stato Civile, possa trascrivere gli atti di matrimonio celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso residenti a Pavia;
- _chiede che il Parlamento risponda all'invito rivoltogli ormai 4 anni fa dalla Corte costituzionale approvando subito una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie omogenitoriali, riconoscendo un diritto fondamentale.

Giuseppe Eduardo Polizzi
Movimento 5 Stelle Pavia

4
MOZIONE – art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: istituzione di un registro delle biciclette.



COMUNE DI PAVIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i furti di biciclette a Pavia sono in costante aumento;

Atteso che occorre incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di locomozione non inquinante;


Considerato che molti comuni italiani stanno promuovendo iniziative per contrastare i furti di biciclette attraverso un registro delle due ruote che prevede la punzonatura meccanica del telaio della bicicletta con un adesivo;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

a promuovere l'istituzione di un "registro delle biciclette" che consenta l'identificazione dei mezzi e l'attribuzione della relativa proprietà al fine di contrastare il fenomeno dei furti, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali ecc.).

Pavia, 23 luglio 2014

Francesco Brendolise
Consigliere Comunale



COMUNE DI PAVIA
CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Ordine del Giorno ^S (ai sensi dell'art.23 del
Regolamento Consiglio Comunale) in merito alle
Linee di Indirizzo per Apolf**

Pavia, li 28-07-2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- La delibera di approvazione del nuovo contratto di servizio tra Comune ed Apolf in discussione nella seduta del 28-29 luglio 2014
- Il contratto di servizio tra Comune ed Apolf approvato il 2-12-2013 con del. 53-2013
- la Convenzione rinnovata il 5 febbraio 2014 con del. 5-2014 tra Comune ed Apolf che proroga la durata dell'Agenzia fino al 31-08-2017

Considerate:

- la necessità di proseguire il percorso di progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale che opera in Apolf, garantendone di fatto gli elevati standard di eccellenza dell'erogazione di servizi formativi di qualità
- la necessità di aprire una discussione approfondita e coinvolgente il Consiglio Comunale, il Direttore Generale dell'Agenzia, il Cda dell'Agenzia e le OOSS in rappresentanza dei lavoratori dell'Agenzia per determinare nuove linee di indirizzo circa lo sviluppo futuro dell'Agenzia

Impegna il Sindaco e l'Amministrazione Comunale

- a convocare a partire dal 01-09-2014 prioritariamente il Tavolo Tecnico determinato con la delibera di approvazione della nuova Convenzione tra Comune, Provincia, Apolf e OOSS per determinare le linee di indirizzo circa lo sviluppo futuro di Apolf
- a provvedere, tramite apposita Commissione Consiliare, alla discussione dei criteri per la stipula dei nuovi contratti di lavoro del personale a tempo determinato dell'Agenzia stessa

F.to

I Consiglieri Gruppo PD

Ottini Davide

N.6

MOZIONE – art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: Promozione e sviluppo della cooperazione sociale.

 COMUNE di PAVIA		Segreteria Generale	
P.G.	Data	43322	20/08/2019



COMUNE DI PAVIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- lo Statuto dell'Ente, all'art. 5 comma 1, prevede tra gli obiettivi del Comune di Pavia la promozione di azioni volte a favorire le categorie sociali più deboli;
- le linee programmatiche di mandato 2014 - 2019 esaltano il ruolo del Terzo Settore, come strumento di coesione sociale;
- la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia" riconosce il ruolo della cooperazione nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo, alla gestione dei servizi nonché all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 contenete la "Disciplina delle cooperative sociali", definisce, tra l'altro, la cooperazione sociale di tipo B quale strumento per l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;

VISTO

- l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n.381 "Disciplina delle cooperative sociali" in base al quale gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitale a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sedi negli altri stati membri della comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

CONSIDERATO CHE

- le cooperative sociali rappresentano un importante esempio di politica attiva del lavoro volta a favorire coesione sociale mediante l'inserimento di persone svantaggiate;

- l'attuale crisi economica colpisce in particolare il mondo del lavoro aggravando le situazioni di disagio delle fasce di cittadini svantaggiate, contribuendo altresì a processi di disgregazione sociale;

RITENUTO

- di individuare interventi mirati a sostenere direttamente l'attività delle cooperative sociali aventi come finalità l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

DA MANDATO AL SINDACO E ALLA GIUNTA

- di determinare, entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente atto, l'elenco delle forniture di beni e/o servizi da destinarsi a convenzioni con cooperative sociali di tipo B;
- di stabilire che almeno il 10% dell'importo annuo complessivo che il Comune destina attualmente a terzi per le forniture di beni e/o servizi, venga destinato a favore delle convenzioni con cooperative sociali di tipo B;
- di inserire nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per la fornitura di beni e/o servizi, laddove consentito dalle norme in materia, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate segnalate dai Servizi per l'Impiego territoriali, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo;
- di dare indirizzi agli Enti, Aziende, associazioni e Fondazioni partecipate affinché adottino le medesime modalità di convenzionamento con cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e/o servizi ovvero affinché inseriscano nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per la fornitura di beni e/o servizi, laddove consentito dalle norme in materia, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate segnalate dai Servizi per l'Impiego territoriali, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

Pavia, 19 agosto 2014

Francesco Brendolise*
Consigliere Comunale